

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 21 aprile 1999, prot. n. 1872/1.3.16

*Modalità di autenticazione degli estratti delle liste degli elettori delle sezioni elettorali ex D.P.R. n. 361 del 30.03.1957, art. 30, comma 1, n. 2.*

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a margine, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla possibilità o meno di attribuire la competenza per l'autenticazione degli estratti delle liste degli elettori delle sezioni elettorali al Responsabile dell'ufficio elettorale e non al Sindaco o al Segretario comunale come disposto dall'art. 30, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 361 del 30.03.1957.

Codesta Amministrazione chiede, inoltre, se sia possibile semplificare tale procedura che prescrive l'autenticazione su ciascun foglio, con la attestazione che si tratta di copia conforme all'originale depositata presso gli uffici comunali e che è costituita da n. fogli ...

L'ultimo quesito posto riguarda la possibilità di applicare tale procedura semplificata anche alla autenticazione delle liste elettorali delle sezioni effettuata dalla Commissione elettorale circondariale.

Pur comprendendo gli argomenti addotti da codesta Amministrazione che motivano l'adozione di procedure semplificate per l'autenticazione degli atti di cui all'oggetto, lo scrivente Servizio ritiene che la normativa riguardante tali procedure sia da individuarsi unicamente nel D.P.R. succitato in quanto legge speciale di settore.

Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza 12 settembre 1995, n. 422, ha affermato che, in materia elettorale "la certezza del diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico"; la materia elettorale, si caratterizza per la specialità e specificità delle norme che sono "poste a garanzia dell'interesse pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini per i quali è giustamente voluto un maggior rigore" (vd. Cons. di Stato, sez. V, n. 522 del 22.05.1993).

Quando il legislatore ha inteso apportare delle innovazioni volte alla semplificazione delle procedure amministrative in materia elettorale lo ha fatto esplicitamente. Pertanto, nel caso in esame, la mancata previsione di procedure semplificate per l'autenticazione degli estratti delle liste elettorali non può che essere intesa come puntuale e precisa applicazione di quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. n. 361/1957.